

COMUNE DI PORTALBERA
PROVINCIA DI PAVIA

Via G. Mazzini, 1 - 27040 PORTALBERA (PV) - Italy
Tel. (+39)0385.266258 - Fax (+39)0385.266090
Codice Fiscale: 84000830186 - Partita IVA: 00475500187
EMail: info@comune.portalbera.pv.it
Posta Elettronica Certificata: comune.portalbera@legalpec.it

DETERMINAZIONE del Responsabile della Struttura 2
n. 69 del 03/10/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE. CIG AFFISSIONE DEI MANIFESTI. PERIODO DAL 1/08/2017 AL 31/07/2022 SECONDO IL CRITERIO DEL MIGLIOR CANONE OFFERTO CIG Z831F6CAF8 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE - STIPULA CONTRATTO CON I.C.A. IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL, P.Iva 01062951007, con sede in Roma, Lungo Tevere Flaminio, n. 76;

VISTO il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTO la Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.lgs. 50/2016;

VISTA la propria competenza, come da poteri conferiti mediante Deliberazione di G.C. 10 del 12.1.2017;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 40 del 20.07.2017 con cui è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), secondo il criterio del "minor prezzo" ex art. 95, c. 4, lett. b), del D. lgs. n. 50/2016 – per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione dell'imposta comunale per la pubblicità e pubbliche affissioni, per il periodo 1.08.2017 – 31.07.2022, disponendo di avvalersi a tal fine della piattaforma E-PROCUREMENT Sintel di Arca Lombardia;

DATO ATTO che:

- ✓ in data 21.07.2017 è stata avviata la procedura telematica Sintel n. 87926301 "Procedura affidamento pubblicità", invitando a presentare offerte le seguenti ditte selezionate a mezzo apposite avviso pubblico:
 1. **STEP SRL** p.iva 02104860909, con sede in Sorso (SS), via Antonio Gramsci n. 28;
 2. **I.C.A. IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL**, P.Iva 01062951007, con sede in Roma, Lungo Tevere Flaminio, n. 76;
- ✓ entro il termine di presentazione delle offerte fissato al 28.07.2017, ore ore 18,00 è pervenuta una sola offerta da parte di I.C.A. imposte comunale Affini srl;
- ✓ in data 31 luglio 2017 si è svolta in modo regolare, presso la sede comunale, come previsto dalla documentazione di gara, la procedura di valutazione delle offerte pervenute e si è redatto il verbale

di gara, prot. n. 3016 in pari data, ove è stato proposto di diporre l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi in favore della Società **I.C.A. IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL**, che ha offerto un rialzo percentuale del 19%, sul canone annuo posto a base d'asta di € 2.000,00;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 45 del 31/07/2017 con la quale è stato approvato il verbale di gara prot. n. 3016 del 31.07.2017 e disposta l'aggiudicazione in favore di **I.C.A. IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL**, disponendo l'esecuzione anticipata nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che la richiamata determinazione n. 45/2017 è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 sul profilo della Committente, Sezione "Amministrazione Trasparente", alla specifica sezione bandi di gara e contratti;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

PRESO ATTO del positivo esito dei controlli sul possesso dei requisiti previsti in materia di affidamento di appalti pubblici autodichiarati in sede di gara da parte di **I.C.A. IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL**, così come effettuati dal R.U.P., la cui documentazione è agli atti della Struttura n. 2;

CONSIDERATO, altresì, che per espressa disposizione dell'art. 32, c. 10, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

VISTA la Bozza di Convenzione allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale la quale disciplina le condizioni di svolgimento del servizio di cui trattasi, conformemente agli standards previsti dal capitolato approvato con Deliberazione C.C. n. 49/2016, che il Concessionario è tenuto ad osservare per tutta la durata della Concessione;

RITENUTO altresì stabilire che la suddetta Convenzione ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.LGS 50/2016 verrà stipulata mediante scrittura privata in modalità elettronica autenticata dal Segretario Comunale;

TANTO PREMesso

DETERMINA

1. **DI PROCLAMARE**, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura finalizzata all'affidamento in concessione del servizio di gestione accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la material affissione dei manifesti. periodo dal 1/08/2017 al 31/07/2022 secondo il criterio del miglior canone offerto in favore **I.C.A. IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL** P.Iva 01062951007, con sede in Roma, Lungo Tevere Flaminio, n. 76;

2. **DI APPROVARE** la bozza di Convenzione allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, disciplinante le modalità di svolgimento del servizio che il Concessionario è tenuto ad osservare per tutta la durata della Concessione;

3. **DI PROCEDERE**, consequenzialmente, alla stipula della relativa Convenzione mediante scrittura privata in formato elettronico, autenticata dal Segretario Comunale, previa presentazione della relativa documentazione e della cauzione definitiva;

4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 comma del D.Lgs 50/2016 sul profilo della Committente, Sezione "Amministrazione Trasparente", alla specifica sezione bandi di gara e contratti;

5. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. **DI TRASMETTERE**, ai fini del controllo di regolarità contabile di cui agli artt. 49 e 147 bis, del D. Lgs. N. 267/2000, il presente provvedimento al Responsabile della Struttura 1 e di dare atto che il parere favorevole sarà reso in calce al presente atto.

Portalbera, Li 03.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pierluigi Bruni




Visto di REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Portalbera, 03 OTTOBRE 2017

IL RESPONSABILE STRUTTURA N. 2

Pierluigi Bruni



**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
ALLEGATO ALLA DETERMINA n. 69/03.10.2017 DEL RESPONSABILE STRUTTURA N.2**

VISTO, si attesta la regolarità contabile cui si riferisce la presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art.183, comma 9, del T.U. n. 267 del 18.08.2000.
Cap.10180501 ex D.Lgs. 118/2011 Bilancio 2017

Portalbera, 03 OTTOBRE 2017

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonia Magrotti



PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

N. 584 /2017 Registro delle Pubblicazioni

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 10 giorni consecutivi da oggi.
Portalbera, li 03 OTTOBRE 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Esente registro art. 5 tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986
N. di REP

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CIG
Z831F6CAF8**

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 modificato dal D.Lgs.
15.12.1997, n. 446 e s.m.i.)

Scrittura privata autenticata in modalità telematica

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____,
nella Residenza Municipale del Comune di Portalbera (PV), ubicata in via
Mazzini n. 1;

Tra

1) Pierluigi Bruni, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica
presso la sede comunale, Responsabile del Settore n. 2, tale nominato con
delibera G.C. n. 10 del 12.01.2017 ed in rappresentanza del COMUNE DI
PORTALBERA , con sede in Via G. Mazzini n. 1, codice fiscale 84000830186,
il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione che rappresenta;

E

2) _____, nato a _____ () il
_____, residente a _____, Via
_____, domiciliato per la carica a _____
() in _____, il quale interviene al presente contratto
quale procuratore speciale ed in rappresentanza della società I.C.A.

IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL P.IVA 01062951007, con sede in Roma, Lungo Tevere Flaminio, n. 76, capitale sociale di EURO _____ i.v., iscritta al Registro Imprese di _____, autorizzato in forza di procura speciale a rogito Dr. _____, con studio in _____ in data _____ n. _____ di Rep. che in copia conforme all'originale trovasi allegata al presente atto sotto la lettera ____).

PREMESSO CHE

- A. Con Deliberazione di C.C. n. 49/2016, così come successivamente modificata dalla delibera C.C. n. 23 del 29.06.2017, immediatamente esecutiva dall'oggetto "Affidamento del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni - Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica", veniva impartiti indirizzi al responsabile per l'affidamento in concessione del servizio di cui trattasi ed approvato apposito capitolato prestazionale;
- B. in esecuzione della predetta Deliberazione con determinazione del Responsabile del Settore n. 2 del 30.06.2017 n. 26 è stata approvato apposito avviso pubblico per indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di cui trattasi;
- C. con determina del Responsabile del Settore n. 2 n. 40 del 20.07.2017 si indiceva gara pubblica con le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. B del D. Lgs. 50/2016, per la concessione del Servizio di cui sopra, disponendo di avvalersi a tal fine della piattaforma E-procurement Sintel di Arca Lombardia e invitando a partecipare le ditte regolarmente ammesse alla procedura a seguito di apposita manifestazione di interesse, come da verbali agli atti;
- D. con la stessa determinazione venivano approvati lo schema di lettera di invito/disciplinare di gara, modello di istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva e modello offerta economica;
- E. con determinazione del Responsabile del Settore n. 2 del 31.07.2017 n. 45 si aggiudicava la concessione di cui sopra a favore della società "I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL";
- F. il concessionario risulta iscritto al n. 62 all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento dei Tributi e quelle di riscossione dei Tributi e

di altre entrate delle province e dei Comuni, istituito presso il ministero dell'Economia e delle finanze – Ufficio federalismo fiscale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in tutto il territorio comunale di Portalbera, in conformità al D.lgs. 15/11/1993 n. 507 e al vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, denominato "Regolamento Comunale".

ART. 2 – DURATA

La Concessione di cui all'articolo 1 ha decorrenza dal 01/08/2017 e sino al 31/07/2022, con facoltà di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.

La Concessione si intende risolta di pieno diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione del servizio.

Al termine della Concessione, il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

ART. 3 – REQUISITI

Il concessionario deve risultare iscritto all'Albo nazionale dei concessionari del servizio d'accertamento e riscossione dei tributi comunali istituito presso la Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997 e s.m.i..

Egli subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE

Per la gestione del servizio oggetto della presente Concessione, il Concessionario è tenuto a versare al Comune di Portalbera, appartenente alla classe V in base alla graduazione indicata all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, un canone annuo fisso pari a € 2.380,00 oltre Iva di legge corrispondente all'importo offerto in sede di gara, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.

La differenza tra il gettito lordo conseguito e il canone corrisposto al Comune costituirà il corrispettivo attraverso il quale concessionario risulterà compensato del servizio prestato accollandosi tutte le spese di gestione, senza ulteriori oneri a carico del Comune.

ARTICOLO 5 – REVISIONE DELLA DISCIPLINA

Nel caso di entrata in vigore di norme di legge che comportino, a parità di tariffe, una variazione del gettito pari o superiore al 20% rispetto al gettito dell'anno di imposta precedente, le parti rinegozieranno, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la misura del canone con facoltà per entrambe le parti di recesso unilaterale per intervenuta eccessiva onerosità.

Nell'ipotesi di recesso unilaterale, la ditta dovrà comunque riconoscere al Comune, fino alla data del recesso, il canone quale risultante dalla gara, proporzionato alla frazione di anno.

Il canone verrà adeguato in misura proporzionale nell'ipotesi in cui il competente organo del Comune deliberi un aumento tariffario.

ART. 6 – CAUZIONE

Il Concessionario, a garanzia del versamento del canone convenuto, nonché degli obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della Concessione, prima della stipula del contratto è tenuto a prestare una cauzione, costituita in base alle norme della Legge 10 Giugno 1982, n. 348 e ss.mm.ii. e il cui ammontare deve essere pari al 10% del valore dell'intero affidamento.

La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune potrà procedere all'esecuzione sulla cauzione con le modalità previste dal R.D. 10 Aprile 1910, n. 639 e ss.mm.ii.. In tal caso, il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune. La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della Concessione.

La cauzione prestata viene restituita o svincolata entro 90 giorni dalla data di scadenza del contratto, solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti di cui al successivo articolo 9, nonché all'accertamento della inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti il presente capitolato.

ARTICOLO 7 – MANUTENZIONE E RIORDINO DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc.) delle affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto, nello stato in cui si trovano.

Il Concessionario provvede a sostituire gli impianti in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.

Per l'intera durata del contratto, il Concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni in modo da garantirne la efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Tutto il personale impiegato dal Concessionario agisce sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno in ogni modo causato a terzi sia per colpa del personale addetto al servizio sia dalla gestione e manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni, e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.

ARTICOLO 9 – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLA BANCA DATI

Alla scadenza della Concessione, il Concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni e relative aggiunte.

Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza della Concessione, la proprietà di diritto di tutti i quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della durata della Concessione, viene devoluta al Comune, senza corresponsione al Concessionario di alcun compenso o indennità.

Alla scadenza della Concessione, il Concessionario consegna al Comune copia dell'archivio di cui al seguente articolo 13, punto m).

A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione definitiva viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo, in contraddittorio con il Concessionario, come previsto dal precedente articolo 6.

ARTICOLO 10 – TUTELA DELLA SICUREZZA

Il Concessionario trasmette al Comune copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti, di cui D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Concessionario adotta, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i

dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.

ARTICOLO 11 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario elegge e mantiene il proprio domicilio in Via, per tutta la durata della Concessione, presso il quale il Comune può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione.

E' in ogni caso facoltà del Comune inviare ogni tipo di comunicazione alla sede legale della ditta concessionaria.

ARTICOLO 12 – SPORTELLO AL PUBBLICO

Il Concessionario predispone quanto necessario affinché gli utenti del servizio delle pubbliche affissioni ed i contribuenti soggetti all'imposta sulla pubblicità possano reperire tutte le informazioni necessarie.

Il Concessionario deve esporre nell'ufficio, cui accede il pubblico:

- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- la tariffa dell'imposta di pubblicità.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga in particolare a:

- a) applicare il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii. e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- b) applicare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
- c) applicare le tariffe approvate dal Comune;
- d) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
- e) effettuare la manutenzione ed il riordino degli impianti delle pubbliche affissioni come indicato all'articolo 7 del presente capitolato;
- f) provvedere, a propria cura e spesa, all'installazione di ulteriori impianti delle pubbliche affissioni nella misura necessaria a garantire una

- completa affissione su spazi appositamente predisposti;
- g) sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
 - h) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii.;
 - i) gestire il servizio di accertamento e di riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
 - j) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
 - k) inviare al domicilio dei contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità il modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente all'indicazione degli oggetti di imposta;
 - l) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93 e ss.mm.ii.;
 - m) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, con descrizione dei tracciati;
 - n) condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;
 - o) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE

Il Concessionario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative, retributive e assicurative in conformità ai contratti collettivi di lavoro del ramo. Il Concessionario provvede a propria cura e spese alle assicurazioni di legge

ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Dell'operato del personale, il Concessionario è direttamente responsabile.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente lettera d'invito, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

ARTICOLO 15 – RICHIESTE DI AFFISSIONE

Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 507/93 e ss.mm.ii. e al Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93 e ss.mm.ii. è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza laddove previsti, previo pagamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 12 del citato Decreto. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni all'installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Quando si tratti, invece, di iscrizioni, figure, disegni, dipinti sui marciapiedi, sui pavimenti dei portici, sui muri ed in genere su qualsiasi parte degli edifici pubblici e privati e quando si tratti di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata o sonora, deve essere richiesta autorizzazione all'Amministrazione Comunale e devono essere osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia dalla stessa.

E' fatto divieto al Concessionario di concedere in esclusiva a ditte,

associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.

Al fine di evitare il prodursi di fatto di tale uso esclusivo, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione .

E' cura del Concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

ARTICOLO 16 – AFFISSIONI D'URGENZA

Il Concessionario deve garantire l'esecuzione delle cosiddette affissioni d'urgenza, notturne e festive, dietro espressa richiesta del committente e previa corresponsione della maggiorazione di tariffa prevista dal comma 9 dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.m.ii., che deve essere calcolata singolarmente per ogni affissione, indipendentemente dal committente che può essere anche unico.

La maggiorazione di cui al richiamato art. 22 è interamente attribuita al Concessionario, a compensazione dell'obbligo inderogabile da parte del medesimo di massima tempestività dell'esecuzione della commissione e quale rimborso per gli evidenti maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

ARTICOLO 17 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il Concessionario è tenuto a:

- a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
- c) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in

modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del servizio affissioni.

ARTICOLO 18 – AFFISSIONI SCADUTE

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il Concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

ARTICOLO 19 – AFFISSIONI ABUSIVE

Il Concessionario deve provvedere, senza indugio o comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Comunale.

Il Concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 20 – RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

Il Concessionario, su ordine del Comune, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Ente, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii., dal Regolamento Comunale, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di rimozione svolta dal Concessionario.

Il Concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Il Concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

ARTICOLO 21 – PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari, moduli e quanto altro necessario all'espletamento del servizio, ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

Il Concessionario deve precompilare e recapitare gratuitamente ai contribuenti gli avvisi di pagamento per i versamenti in autoliquidazione in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune o per le quali il Comune ne ha deliberato il patrocinio e l'affissione gratuita, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico.

Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale.

I bollettari dovranno essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno, unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.

I suddetti bollettari e la relativa documentazione, verranno conservati, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

ARTICOLO 22 – CONTABILITÀ

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

ARTICOLO 23 – SERVIZI GRATUITI

Il Concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune, ivi compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive del Comune, o per le quali il Comune ne abbia

deliberato il patrocinio e l'affissione gratuita e delle altre Autorità ed Amministrazioni Pubbliche, la cui affissione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e ss.mm.ii..

Il Concessionario comunica al servizio comunale richiedente e, per conoscenza, al servizio Tributi, la "nota posizione" dei manifesti affissi per conto degli uffici comunali entro 2 giorni dall'avvenuta affissione e comunque prima della scadenza degli stessi.

ARTICOLO 24 – VERSAMENTI

Il Concessionario versa il canone annuo alla Tesoreria Comunale, in un'unica soluzione entro il 31 Gennaio di ogni anno.

In caso di ritardo, il Comune procede all'applicazione di una indennità di mora, pari alla misura degli interessi legali aumentata di due punti, sulle somme non versate, salvo l'incameramento della cauzione e la decadenza dalla gestione in caso di mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze.

ARTICOLO 25 – PENALITÀ

Qualora il Concessionario prolunghi l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e non copra i manifesti scaduti con nuovi manifesti o con fogli di carta colorata, in violazione a quanto disposto al precedente articolo 19, incorre nella penale di euro 5,00 per ogni manifesto e per ogni giorno di ritardo, a partire dal terzo giorno successivo a quello della scadenza.

Il Concessionario è pure passibile della penalità di euro 10,00 per ogni manifesto non affisso, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai privati e con obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità.

Per ogni manifesto affisso fuori dagli appositi spazi senza speciale autorizzazione del Comune, la penale è pari ad euro 15,00.

Qualora il Concessionario affigga manifesti senza il timbro a calendario è passibile di una penale di euro 150,00 (euro centocinquanta), salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata rimozione dei manifesti, senza che i committenti possano verso il Comune avanzare pretese di sorta.

Per la mancata presentazione delle situazioni riepilogative di cui all'articolo 4 del D. M. 26 aprile 1994 (G. U. n. 130 del 6 giugno 1994) o per la mancata consegna al Comune degli archivi di cui all'articolo 14, lettera m), il

Concessionario è passibile della penale di euro 500,00 (euro cinquecento). Per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, di constatata negligenza nell'esecuzione del servizio o di inosservanza degli obblighi portati dal capitolato o dal Regolamento Comunale, il Concessionario è passibile della penalità fino a euro 500,00 (euro cinquecento) elevabili al doppio in caso di recidiva.

Qualora le inadempienze si ripetessero tre volte in un anno è facoltà del Comune di dichiarare la decadenza del Concessionario ai sensi dell'articolo 28 del presente capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione e di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione dei servizi, e, quindi, di prendere possesso di tutti gli impianti, magazzini e uffici attinenti al servizio stesso.

Il personale tecnico e di vigilanza del Comune, nonché il funzionario del servizio tributi, sono incaricati dell'accertamento delle inadempienze.

Le penalità sono comminate con provvedimento del Responsabile del servizio tributi e notificate al Concessionario, il quale deve provvedere al pagamento nel termine di giorni 3 dalla notifica.

Qualora il Concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

ARTICOLO 26 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) del D.M. n. 289/2000, il conferimento in subappalto del servizio a terzi comporta la cancellazione d'ufficio del Concessionario dall'Albo. Pertanto il subappalto è vietato.

ARTICOLO 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi il contratto di concessione relativo al servizio di cui al presente capitolato.

ARTICOLO 28 – INADEMPIMENTI – DECADENZA

Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione per i seguenti motivi:

- a) Cancellazione dall'albo;
- b) Mancato inizio del servizio alla data fissata;
- c) Abbandono del servizio;
- d) Fallimento del Concessionario;
- e) Omessa prestazione o adeguamento della cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- f) Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali rimaste inevase nonostante formali contestazioni del Comune;
- g) Cessione a terzi, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dal contratto;
- h) Commissione di gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- i) Mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali e assicurativi, anche in riferimento al personale stagionale e/o avventizio.

La dichiarazione di decadenza comporta che il Concessionario cessa, con effetto immediato, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

A tale scopo verranno diffidati i contribuenti dall'effettuare pagamenti al Concessionario e si procederà all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, degli archivi di cui all'art. 14, lett. m), redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.

ARTICOLO 29 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Pavia.

ARTICOLO 30 – SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario.

L'atto contrattuale è esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella – Allegato B – di cui al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e ss.mm.ii., trattandosi di atto relativo alla concessione di imposte e tasse.

ARTICOLO 31 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'aggiudicatario si obbliga a comunicare entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziare relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e a comunicare altresì ogni modifica dei dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativi al presente appalto.

ARTICOLO 32 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii., nonché alle altre disposizioni di legge ed al vigente Regolamento comunale.

Da ultimo si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo VII° del Titolo III° del Libro IV° del Codice Civile.

PER IL COMUNE DI PORTALBERA

Il Responsabile della Struttura n. 2

Pierluigi Bruni

(Firmato digitalmente)

PER I.C.A. IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL

(Firmato digitalmente)

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io qui sottoscritto _____, Segretario Comunale del Comune di Portalbera, autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, 23 lettera c), del decreto legislativo 18 agosto, n. 267 e s.m.i. ad

autenticare le scritture private, certifico che i richiedenti rappresentanti le Parti convenute per la stipula del contratto in oggetto, Signori:

- PIERLUIGI BRUNI, nato a _____ il :_____ domiciliato per la sua carica in Portalbera, in Via G. Mazzini n. 1, come sopra generalizzato, della cui identità personale sono certa;

- _____, nato a _____ il _____ residente in _____ in ___n., nella sua qualità di _____ della società _____ con sede in, Via Cod. Fiscale e P. Iva _____ identificato mediante esibizione di documento di identità personale: nr. _____ rilasciato dal Comune di _____ il _____ con scadenza il 13/08/2023, domiciliato solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione della presente scrittura privata in Portalbera, in Via G. Mazzini n. 1, hanno apposto la loro firma in modalità digitale in calce al presente contratto, alla mia presenza, previa loro concorde rinuncia ai testi col mio consenso. Le Parti tutte chiedono che il contratto di n.17 facciate, incluso l'atto di autentica, venga conservato nel Repertorio Comunale, ove viene in effetti iscritto al Nr. _____.

Io sottoscritto Segretario comunale rogante attesto che i certificati di firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni.

Portalbera, li _____

Il Segretario Comunale

(Firmato digitalmente)

